



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Rev. N.	Descrizione Revisione Corrente	Data di adozione	Data di entrata in vigore
01	Delibera del Consiglio di Amministrazione	14/03/2023	15/03/2023



Sommario

1. PREMESSA ED OBIETTIVI	3
2. DEFINIZIONI	3
3. DESTINATARI DEL CODICE	3
4. APPLICAZIONE DEL CODICE	4
5. PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI CHE GUIDANO L'ATTIVITA DI RCH S.P.A.	4
6. OBBLIGHI GENERALI DEI DESTINATARI DEL CODICE	5
7. CONDOTTA NEGLI AFFARI E NEI RAPPORTI CON I TERZI	5
8. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
9. CONTABILITA E DOCUMENTAZIONE	7
10. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI	8
11. TUTELA DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E D'AUTORE ...	8
12. ACCESSO, UTILIZZO E RISERVATEZZA DEI DATI, FORMAZIONI, DOCUMENTI E SISTEMI	8
13. RISPETTO DELLE PERSONE E DEI LORO DIRITTI FONDAMENTALI	9
14. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE	9
15. VIOLAZIONI DEL CODICE E SANZIONI	10



1. PREMESSA ED OBIETTIVI

Con il presente Codice Etico, RCH S.p.A. individua i valori aziendali di riferimento, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano al suo interno o collaborano con la Società, siano essi Dipendenti, Interlocutori, Partner, pubblica amministrazione, pubblici dipendenti, azionisti e più in generale, ogni altro soggetto con il quale si instauri un contatto.

RCH S.p.A. conforma la propria condotta operativa (e quella dei propri interlocutori) ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza, vietando quei comportamenti che si pongano in contrasto non solo con le disposizioni normative, ma anche con i valori che la Società intende promuovere.

RCH S.p.A. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ed il presente Codice costituisce elemento essenziale del sistema di controllo preventivo adottato al fine della prevenzione dei reati che possono essere commessi nello svolgimento della sua attività.

2. DEFINIZIONI

- **RCH o "Società"**: è la RCH S.p.A., con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, e sede operativa in Pomezia (RM), Via Ardeatina Km. 21.800, iscritta al Registro delle imprese di Roma con il numero di iscrizione e partita IVA 13621711004, titolare del marchio "Risparmio Casa".
- **Codice etico e di Comportamento o "Codice"**: è il Codice etico e di Comportamento adottato da RCH S.p.A.
- **Sister Company**: sono le società direttamente controllate da RCH S.p.A.
- **Consiglio di Amministrazione o "CdA"**: è il Consiglio di amministrazione di RCH S.p.A.
- **Dipendenti**: sono le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura con RCH, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;
- **Fornitori**: sono i soggetti che, a vario titolo, forniscono a RCH prodotti e/o beni, destinati o meno a servizi (ad esempio, appaltatori, partners d'affari, ecc.);
- **Organismo di Vigilanza o "OdV"**: è l'Organismo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato da RCH S.p.A.

3. DESTINATARI DEL CODICE

Il Codice è vincolante e si applica agli amministratori ed ai componenti degli altri organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di RCH, ovunque essi operino, nonché ai collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto della società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con



quest'ultima, ai fornitori ed a chiunque altro tratti affari o abbia rapporti con RCH, incluse le Sister company (i "Destinatari").

La Società diffonderà il presente Codice ai Destinatari sopra individuati, richiedendo ai medesimi l'impegno al rispetto ed all'attuazione dei principi in esso contenuti, e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con Destinatari che dimostrino di non condividere il contenuto e lo spirito del presente Codice.

4. APPLICAZIONE DEL CODICE

L'osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e pertanto della loro prestazione lavorativa, ai sensi e per gli effetti degli art. 2104¹ e/o 2105² del Codice civile.

La violazione delle norme del Codice potrà pertanto costituire inadempimento alle obbligazioni del contratto di lavoro ed illecito di natura disciplinare.

L'ottemperanza delle norme del presente Codice è altresì componente essenziale dei rapporti con gli altri Destinatari, i quali saranno obbligati alla relativa osservanza anche mediante apposite clausole contrattuali. In tal caso, l'inosservanza del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni contrattuali col Destinatario e comportare la risoluzione del contratto per suo fatto e colpa, fermo anche in tal caso il diritto di RCH al risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell'inottemperanza.

5. PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI CHE GUIDANO L'ATTIVITÀ DI RCH S.P.A.

I Destinatari hanno l'obbligo di conformare la loro condotta ai principi etici fondamentali che guidano ogni attività di RCH, e cioè diligenza, onestà, trasparenza, competenza, conformità alla legge, fiducia, massima correttezza ed integrità.

Nel perseguire i propri obiettivi RCH si attiene ai seguenti principi generali di comportamento:

- i rapporti aziendali a tutti i livelli sono improntati a criteri e comportamenti di lealtà, onestà, collaborazione, reciproco dialogo e finalizzati ad una crescita sostenibile del valore creato;

¹ Art. 2104 c.c., titolato "Diligenza del prestatore di lavoro": "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende."

² Art. 2105 c.c., titolato "Obbligo di fedeltà": "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio."



- le informazioni di cui verrà a conoscenza la Società durante lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento dello scopo del suo oggetto sociale sono riservate;
- rifiuta e condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, al raggiungimento dei quali tende esclusivamente con l'eccellenza delle prestazioni in termini di professionalità;
- attua strumenti organizzativi idonei a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sul rispetto di tali strumenti e sull'aggiornamento degli stessi;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- impiega responsabilmente le risorse, assumendo come scopo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

6. OBBLIGHI GENERALI DEI DESTINATARI DEL CODICE

In qualsiasi rapporto d'affari e specialmente quando le azioni sono riferibili alle Sister company o sono idonee ad avere un impatto su RCH, i Destinatari del Codice:

- sono tenuti a tenere un comportamento corretto, imparziale, leale e trasparente, e a conoscere ed agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Società;
- sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare in alcun modo informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società.

7. CONDOTTA NEGLI AFFARI E NEI RAPPORTI CON I TERZI

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni (inclusi consulenti e soggetti terzi incaricati da RCH) siano, o possano essere, in conflitto di interesse con la Società.

Possono costituire conflitto di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interessi economici e finanziari personali con fornitori o concorrenti di RCH;
- svolgimento di attività lavorative (non connesse con incarichi affidati da RCH o dalle sister company) di qualsiasi tipo presso fornitori o concorrenti di RCH;
- accettazione di denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in affari con RCH o



con le Sister company.

Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio superiore.

Nei rapporti con fornitori di prodotti e servizi, è necessario:

- verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore (incluse le informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o intrattenere relazioni d'affari con fornitori dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attività illecite;
- selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi, quali il prezzo e la qualità dei beni o dei servizi offerti, la capacità e l'efficienza dell'organizzazione.

Inoltre, nella gestione di denaro, carte di credito, valori, beni o altre utilità provenienti da terzi, i Destinatari devono mantenere una condotta integerrima.

Ogni anomalia – incluse richieste da parte di terzi che non rientrano nella normale prassi commerciale – o sospetto di irregolarità dovranno essere tempestivamente segnalati al proprio superiore.

Nei rapporti con fornitori, clienti e terzi in genere, è vietato offrire o promettere denaro o altre utilità, in qualunque forma e modo, per promuovere o favorire interessi di RCH e/o ottenere indebiti vantaggi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ottenere informazioni riservate, forniture scontate, false attestazioni e/o certificazioni, etc.).

È altresì vietato, nei rapporti con società concorrenti e terzi in genere, mettere in atto comportamenti in violazione dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e legalità al fine di promuovere o favorire interessi di RCH e/o ottenere indebiti vantaggi.

8. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È necessario evitare qualsiasi comportamento che possa esercitare illecite pressioni o comunque influenzare impropriamente le attività e l'indipendenza di giudizio e le decisioni di terzi, così come qualsiasi condotta che sia finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a RCH con lo scopo di conseguire un vantaggio o interesse della Società o delle Sister company, o che comunque persegua finalità vietate dalla legge o dal presente Codice.

Va tenuto presente che alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale, possono essere ritenuti inaccettabili ed addirittura in violazione di norme di legge o regolamento qualora vengano tenuti, anche tramite interposta persona o azienda, con lo Stato, la Pubblica Amministrazione ed enti pubblici (qui



di seguito in generale la “P.A.”) - e pertanto con dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A., o con soggetti che svolgono analoghe funzioni in altri Stati (di seguito, in generale, i “funzionari della P.A.”).

Non è consentito offrire, direttamente od indirettamente, denaro, doni o compensi a funzionari della P.A. o a loro parenti, sia italiani che in altri Paesi, salvo che si tratti di atti di cortesia commerciale od omaggi di modico valore e comunque nel rispetto delle leggi.

Non è consentito offrire od accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A. I regali offerti o ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere documentati in modo adeguato. In particolare, nel corso di trattative d'affari, richieste o rapporti commerciali con la P.A. non vanno intraprese, nemmeno indirettamente, le seguenti azioni:

- proporre opportunità d'impiego, e/o commerciali, che possano avvantaggiare i dipendenti della P.A. a titolo personale;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti.

In sede di partecipazione a gare pubbliche e, in genere, in ogni rapporto con la P.A., l'Autorità Giudiziaria e le Autorità di Pubblica Vigilanza, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale e tenere condotte collaborative al fine di non ostacolare o ritardare l'esercizio delle relative funzioni, anche in sede di eventuali ispezioni ed investigazioni. È necessario inoltre presentare le comunicazioni dovute e gli eventuali documenti richiesti dalle suddette Autorità in modo - per quanto possibile - completo, veritiero e tempestivo.

Le eventuali erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati conseguiti andranno sempre utilizzati conformemente agli scopi per i quali gli stessi sono stati assegnati.

L'assunzione di impegni e la gestione di rapporti con la P.A. è riservata alle funzioni a

ciò preposte ed autorizzate. I principi e le direttive sopra riportati si applicano anche a consulenti e soggetti terzi di cui RCH eventualmente si avvalga nei rapporti con la P.A.

9. CONTABILITÀ E DOCUMENTAZIONE

Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio di RCH o nel suo interesse, anche tramite altri soggetti, deve essere:

- ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri



secondo le norme vigenti; in particolare, i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge devono essere redatte con chiarezza e rappresentare in modo corretto, completo e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- autorizzata, verificabile, coerente e congrua;
- gestita in modo tale da garantire un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di ogni processo dovrà richiedere il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali;
- correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione; tutta la documentazione interna dovrà essere tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva, in modo tale da poter permettere in ogni momento l'effettuazione dei controlli eventualmente necessari in relazione alle operazioni e transazioni compiute.

10. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali di RCH, nello svolgimento delle attività di loro competenza, si attengono ai principi di legalità, correttezza e trasparenza.

11. TUTELA DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E D'AUTORE

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare il corretto esercizio di attività industriali o commerciali e dal compiere atti non conformi alla deontologia professionale e buona prassi commerciale, inclusa la vendita di prodotti non originali o genuini, o contraffatti, o diversi da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità, od atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto.

RCH si impegna inoltre a tutelare i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell'ingegno, etc.) ed i diritti d'autore propri ed altrui.

12. ACCESSO, UTILIZZO E RISERVATEZZA DEI DATI, FORMAZIONI, DOCUMENTI E SISTEMI

I Destinatari devono rispettare la riservatezza, integrità e veridicità, nella forma e nel contenuto, di ogni e qualsiasi dato, informazione, documento e sistema, informatico e non, pubblico o privato, a chiunque appartenente. Pertanto, l'accesso ed utilizzo ai suddetti dati, informazioni, documenti e sistemi vanno compiuti attenendosi strettamente alle istruzioni impartite in qualsiasi forma, anche tacita o implicita, dal titolare dei relativi diritti.

I Destinatari si astengono inoltre dal divulgare od utilizzare a profitto proprio o di terzi qualsiasi notizia o informazione riservata attinente alle attività aziendali.



13. RISPETTO DELLE PERSONE E DEI LORO DIRITTI FONDAMENTALI

RCH ed i Destinatari si impegnano a rispettare i diritti umani fondamentali e la dignità di ogni persona. In particolare, la Società ed i Destinatari si impegnano alla prevenzione di ogni forma di sfruttamento minorile o di situazioni di necessità, di inferiorità fisica o psichica dei lavoratori, di lavoro forzato od eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

RCH si astiene dall'impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato, annullato o scaduto, del quale non sia stato chiesto il rinnovo.

La Società richiede ai propri fornitori e ai terzi in genere il rispetto dei principi di cui sopra.

RCH riconosce il ruolo primario delle risorse umane nella convinzione che uno dei principali fattori di successo di ogni impresa è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

RCH tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nello svolgimento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è indirizzata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

14. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE

RCH nell'ambito della propria missione, mirata al rispetto dei principi etici e della responsabilità sociale nei confronti delle persone con le quali collabora e della collettività, intende dedicare il massimo impegno per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal fine, RCH si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e del rispetto dell'ambiente, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i propri collaboratori.

RCH si impegna a:

- operare nel rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili in materia di sicurezza e ambiente nei confronti sia dei lavoratori che dei clienti;
- salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori valutando i rischi relativi alle proprie attività e adottando adeguate misure di prevenzione, protezione e controllo tenute periodicamente aggiornate;
- considerare l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, fattori strategici da preservare nell'esercizio e nello sviluppo delle proprie attività;
- garantire il miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e ambiente, definendo opportuni indicatori di prestazione atti a conseguire gli obiettivi aziendali considerando in ogni azione e decisione presa anche gli aspetti ambientali e quelli inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;



- pianificare ed in seguito implementare le proprie attività lavorative con criteri in grado di prevenire e ridurre gli impatti sull'ambiente e possibili infortuni, incidenti, malattie professionali, adottando le migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili;
- richiamare l'attenzione sull'importanza del coinvolgimento e della collaborazione di tutto il personale per il raggiungimento di un sistema di gestione efficacemente attuato ricordando che tale responsabilità coinvolge tutti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- migliorare i processi di comunicazione interna ed esterna finalizzati ad incrementare l'efficacia del sistema di gestione anche attraverso la continua formazione, informazione e consultazione del personale direttivo, dei propri lavoratori e delle aziende terze affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere i compiti loro assegnati in piena sicurezza e nel rispetto dell'ambiente;
- riesaminare periodicamente quanto dichiarato, garantendo la disponibilità di idonee risorse umane, strumentali ed economiche necessarie al mantenimento e miglioramento dei processi, dei prodotti e dei servizi nell'ottica della tutela della salute, sicurezza e ambiente.

I dipendenti e gli altri Destinatari interessati si impegnano, per quanto di propria competenza, ad assicurare il pieno rispetto del presente Codice, delle procedure aziendali e di ogni altra disposizione interna prevista per garantire un ambiente lavorativo sicuro, sano e sostenibile.

15. VIOLAZIONI DEL CODICE E SANZIONI

Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di eventuali comportamenti contrari al Codice etico, alla legge o alla regolamentazione interna, la RCH ha adottato il sistema di *Whistleblowing* consentendo a chiunque di segnalare eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.

In coerenza con le indicazioni contenute nella Legge n. 179 del 29 dicembre 2017 in materia di *Whistleblowing*, la RCH assicura massima tutela e riservatezza per il segnalante e, nello stesso tempo, protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale o sul terzo che collabora con la RCH che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Codice etico e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;
2. le segnalazioni dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza ("OdV") in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Codice etico. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì



la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e verifica, l'OdV, attraverso i canali dedicati, dovrà avere accesso ad ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile.

In particolare, al fine di proteggere e salvaguardare l'autore della segnalazione, nell'ambito dei poteri istruttori assegnati all'OdV, viene assicurata discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella di valutazione e conclusiva, adottando i requisiti di sicurezza previsti per le informazioni ritenute confidenziali e in conformità con le indicazioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di protezione dei dati personali.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, anche ascoltando l'autore della segnalazione, se noto, e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un "canale informativo dedicato", rispondente alla casella di posta elettronica: odvrch@risparmiocasa.com

Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta ordinaria all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza di RCH S.p.A.", Via Ardeatina, Km. 21,8 – 00071 Pomezia (RM).

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ed esclusa l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o altri reati commessi attraverso la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le informazioni e/o le segnalazioni ricevute dall'OdV sono conservate dall'Organismo medesimo in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Codice commessa da amministratori, soci, dipendenti o collaboratori in genere sarà considerata come una violazione del rapporto di fiducia con RCH e potrà (i) costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto giuridico con la Società (ii) comportare



l'adozione da parte del CdA delle misure più idonee previste o consentite dalla legge, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto lavorativo ed il risarcimento dei danni subiti.